



Comune di Vinadio

PROVINCIA DI CN

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 246 DEL 18/07/2025

OGGETTO:

SPOSTAMENTI IMPIANTI TELEFONICI DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MUNICIPIO DI VINADIO (CUP I12H24000560006 CIG B7B250782F) - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventicinque del mese di luglio del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 18/03/2025 avente per oggetto: "INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MUNICIPIO DI VINADIO", è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 499.950,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € (compresi € 14.650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 183.050,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il Comune è risultato vincitore di un bando del settore sismico della Regione Piemonte di euro 303.768,95
- con propria Determinazione a contrarre n. 103 in data 20/03/2025 è stata AVVIATA la predisposizione della gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con almeno 5 inviti;
- con propria Determinazione a contrarre n. 138 in data 17/04/2025 è stato affidato il lavoro alla ditta Fantino Costruzioni

PREMESSO CHE Risulta necessario provvedere alla rimozione dell'impianto telefonico sulla facciata del Comune

CONSTATATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di*

responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

DATO ATTO CHE l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

DATO ATTO CHE in data 8/07/2025 prot. 5380 è stato inviato dalla ditta Fibercop spa il preventivo di spesa per la rimozione dell'allaccio del valore di euro 5.313,72 iva esclusa(22%)

CONSTATATO CHE, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché fornitore del servizio gas.

DATO ATTO CHE è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

DATO ATTO CHE l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI . In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

DATO ATTO CHE, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: allacciare il gas alla Carlo Alberto
- l'oggetto del contratto riguarda il servizio di allaccio gas
- la forma contrattuale si identifica con con scambio di corrispondenza commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo nella lettera commerciale.

ACCERTATO CHE il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Visti

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;

- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19/12/2024, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione esercizio 2025, pluriennale 2025/2027 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e accertata la disponibilità effettiva, per le somme necessarie, esistente sulla voce di spesa 6130/18/2

D E T E R M I N A

- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 5.313,72 (Iva esclusa) a favore della ditta Fibercop spa P.I. 11459900962 con sede in Via Marco Aurelio 24 Milano 20127
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 6.482,74 Iva compresa (euro 1.169,02), al cap. 6130/18/2 del bilancio 2025;
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica,
- 4) di disporre la nomina del RUP nella persona di Alessandro Pepino
- 5) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla
- 6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023;

di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vinadio, 18/07/2025

**Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente**

F. to:

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge.

Vinadio, li 18/07/2025

Il Segretario Comunale Giorgio MUSSO

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.